

**- Divieto del patto commissorio ?**

È il patto con cui contestualmente alla stipula del contratto una parte si obbliga a trasferire all'altra un proprio bene qualora fosse inadempiente. Questo patto è vietato perché l'ordinamento vuole tutelare il creditore, ma senza avvantaggiarlo. È vietato perché può succedere che il bene che si impegna sia di valore superiore rispetto al credito. Se invece l'impegno della cessione del bene è successivo all'inadempimento invece vale perché quando si fa il patto si è a conoscenza dei due valori.

Tra pegno ed ipoteca ci sono però anche differenze:

Pegno	Ipoteca
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riguarda beni mobili;</li> <li>- Possesso va al creditore;</li> <li>- Si può costituire tramite contratto; <i>scade</i></li> <li>- Consegna.</li> <li>- <i>obbligo di custodia</i></li> <li>- <i>per le imprese: pegno su dati non posseduto</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riguarda beni immobili;</li> <li>- Possesso rimane al debitore;</li> <li>- Si può costituire tramite contratto, legge o giudice;</li> <li>- Iscrizione (<i>unico caso di...</i>) (pubblicità costitutiva = se l'ipoteca non è iscritta non è valida, perché è importante per il diritto di sequela). <i>solo ipoteche immobiliari</i></li> </ul>

**Conservazione della garanzia**

C'è il rischio che il debitore diventi volontariamente nullatenente in vista del fatto che il creditore vada a rivalersi sui suoi beni e l'ordinamento attua dei provvedimenti per tutelare il creditore:

• **Azione surrogatoria (art. 2900)**

Azione con la quale il creditore si surroga nei diritti del proprio debitore perché il debitore trascura di far valere i propri diritti e renda così rischiosa la possibilità dei creditori di ottenere il proprio credito.

Ad esempio: l'impresa B evita di riscuotere un credito che sta per cadere in prescrizione per poi non dover pagare niente all'impresa A con cui ha un debito, quindi l'impresa A può chiedere all'impresa C l'adempimento del credito.

• **Azione revocatoria (art. 2901) → verso un altro compunto**

Azione con la quale si garantisce che il bene potrà, nonostante l'atto di compravendita o di donazione a terzi, essere aggredito dal creditore per colmare il debito. Si usa quando:

- Il debitore compie atti che modificano la consistenza del patrimonio;
  - Il debitore rende difficoltosa l'esecuzione del credito;
  - Il debitore ha l'intento di danneggiare il creditore;
  - Il terzo è consapevole di questo
- il debito non può essere pagato e allora revocatoria perché il più tutelato è tutelato*

• **Sequestro conservativo (art. 2905) → prevenzione verso un altro non ancora compiuto**

Azione preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice quando vi è il sospetto dimostrabile che il debitore voglia eliminare dal proprio patrimonio i beni per impedire al creditore di avere qualcosa su cui rivalersi. *periculum in mora = rischio di perdere la garanzia sui suoi beni*

**Diritto di ritenzione ≠ mezzo di conservazione della garanzia.**

Il diritto di ritenzione è una forma di autotutela e di legittima difesa: è il rifiuto di riconsegnare un bene del debitore fino che questi non ha adempiuto all'obbligazione. (es. art 1152) 2+60

## Il contratto

Il **contratto** è la più forte forma di obbligazione ed è definito nell'art. 1321 del codice civile come "un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Questo significa che le parti hanno volentieri l'accordo? No, il contratto è un mix di autonomia e eteronomia (parte + autonomia)

In una società unipersonale non c'è contratto, ma al massimo disposizioni perché non vi è la presenza di almeno due parti.

Ad esempio, la stesura di un atto costitutivo di una società in cui ci siano più soci è un contratto.

Ha tre caratteristiche fondamentali:

- Sono necessarie **almeno due parti**;
- Serve per **costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico**.
- È **patrimoniale**, nel senso che va ad incidere sulla sfera economica. Se il fine del contratto non è patrimoniale poco importa, perché si deve guardare l'oggetto in sé: infatti le obbligazioni hanno come oggetto una prestazione che deve essere per forza suscettibile di valutazione economica.

Nella disciplina del contratto vivono due dimensioni contrastanti:

### - **Autonomia**

Art. 1322 cod.civ. "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

S'intende nel primo comma che le parti, nello stipulare contratti tipici<sup>1</sup>, hanno una dose di libertà nella determinazione del contenuto contrattuale, e nel secondo comma che le parti possono decidere di stipulare contratti atipici<sup>2</sup>.

### - **Eteronomia**

Art. 1323 cod.civ. "Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali".

Si realizza nelle circostanze in cui, relativamente a certi contratti, non è possibile derogare alcuni principi; ossia ci sono norme generali che l'ordinamento non permette di derogare.

I **principi inderogabili** che devono per forza essere presenti in un contratto sono:

- L'**accordo** tra le parti; incontro di volontà tra le parti
- La **causa**; funzione economica/indivisa che sottende l'accordo
- L'**oggetto**; prestazione/controprestazione
- La **forma** (solo in alcuni casi previsti da legge, pena la nullità). in alcuni è scritta

<sup>1</sup> Sono quei contratti che hanno disciplina legislativa, ossia sono regolati da normativa specifica, come la compravendita.

<sup>2</sup> Sono quei contratti che non sono legislativamente previsti, come il leasing e il contratto autonomo di garanzia.

### Tipologie di contratti

1) <b>Tipici</b> Previsti nell'ordinamento. ( <i>compravendita</i> )	<b>Innominati (atipici)</b> Non previsti nell'ordinamento, ma dalla prassi. ( <i>contratto autonomico di parentela</i> )
2) <b>Bilaterale</b> Contratto tra due parti. (Per esempio, compravendita)	<b>Plurilaterale</b> Contratto tra tre o più parti. ( <i>società a partecipazione di più soci</i> )
3) <b>A prestazioni corrispettive o reciprocità</b> Entrambi i soggetti devono qualcosa alla controparte, quindi sono debitori/creditori reciproci. ( <i>compravendita</i> )	<b>Con obbligazioni per una sola parte</b> Contratti che prevedono per un soggetto diritto di credito e per l'altro di debito. Come (per esempio una fideiussione)
4) <b>Di scambio</b> Sono quei contratti nei quali c'è uno spostamento reciproco di beni, come ad esempio, l'affitto	<b>Associativi</b> Sono quei contratti nei quali non c'è una parte che guadagna in favore dell'altra, come ad esempio i consorzi
5) <b>Commutativi</b> Sono quei contratti in cui entrambe le prestazioni sono certe, (come anche qua l'affitto.)	<b>Aleatori</b> Sono quei contratti in cui una prestazione è certa, mentre l'altra no, (come ad esempio l'assicurazione)
6) <b>Ad esecuzione istantanea</b> Sono quei contratti, (come la compravendita) che vengono eseguiti subito.	<b>Di durata</b> Sono quei contratti, come quello di affitto, che perdurano nel tempo. Quindi l'esecuzione della prestazione non esaurisce il rapporto.
7) <b>Forma libera</b> Sono quei soggetti che hanno come principi costitutivi l'accordo, la causa e l'oggetto. ( <i>Prendere un caffè</i> )	<b>Forma vincolata</b> Sono quei contratti nei quali ai tre principi costitutivi si aggiunge anche il quarto della forma. ( <i>Prendere un immobile</i> )
8) <b>Consensuali</b> Sono quei contratti che si concludono attraverso il consenso manifestato e da ciò fanno scaturire i loro <b>effetti</b> , che possono essere <b>obbligatori</b> (caso di compravendita) o <b>reali</b> (come passaggio di proprietà).	<b>Reali</b> Sono quei contratti che si concludono non con il solo consenso, ma con la consegna del bene che ne forma l'oggetto, (come ad esempio il mutuo) Anche questi producono <b>effetti obbligatori o reali</b> . ( <i>Deposito</i> )

9) **Com'è possibile che si producano il trasferimento della proprietà senza che si compia il trasferimento (come)?**  
**Com'è possibile che si producano delle obbligazioni a non un trasferimento?**  
 Come si stipula un contratto

Ogni contratto ha come elemento costitutivo l'accordo, che quindi vale a concludere il contratto, ovvero a far sorgere il vincolo. L'accordo si raggiunge attraverso l'incontro di due **volontà**: sono due **atti pre-negoziali**, la **proposta** e l'**accettazione**.

Quando le parti sono distanti tra loro il **contratto** si può addirittura concludere **a distanza**: per cui si immagini un soggetto che cerchi un immobile e sia d'accordo con la proposta del proprietario; se questa viene mandata per esempio con posta certificata e viene ricevuta risposta tramite stessa modalità risulta essere valido il contratto.

Il contratto è da ritenersi concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione.

l'accettazione si considera comunicata nel momento in cui l'accoltore prende visione dell'immobile del destinatario (art. 1335)

Si capisce che si è davanti a una **proposta contrattuale** (ovvero un atto la quale accettazione porta all'instaurarsi del contratto) quando questa soddisfa alcuni requisiti:

- Deve essere **indirizzata**  $\neq$  non indirizzata (offerta al pubblico, es. mele al camp)

Deve esserci necessariamente la presenza di un destinatario.  $\neq$  promessa al pubblico (ha sempre obbligazioni)

- Deve essere **completa**

Deve contenere tutti gli elementi del contratto.

- Deve essere **senza riserve**

Non deve contenere riserve, cioè deve vincolare completamente il proponente.

L'**accettazione** è quell'atto unilaterale con cui chi ha ricevuto una proposta la accetta. Anche l'accettazione deve soddisfare alcuni requisiti:

- Deve essere **conforme**

Deve esserci conformità tra proposta ed accettazione.

- Deve essere **tempestiva**

Deve essere fatta nei termini ragionevoli entro cui il contratto si deve concludere. A volte i tempi sono esplicitati, in caso contrario si deve tener conto della natura dell'affare. Nel caso non sia tempestiva è a discrezione del proponente ritenerla valida.

- Deve avere la **forma prevista**

La forma può essere prevista o dalla parte proponente o dalla legge. Quindi è possibile che il proponente chieda ad esempio forma scritta per la conclusione del contratto, oppure se il tipo di contratto è previsto per legge bisogna rispettare le forme previste.

L'ordinamento offre la possibilità di **revocare** (ossia togliere gli effetti ad una propria precedente affermazione) sia le proposte che le accettazioni.

Una proposta è **revocabile** prima che il contratto venga concluso: la revoca è efficace solo se giunge al destinatario prima che la sua accettazione giunga al proponente.

Invece è **irrevocabile** se il proponente si impegna a non revocarla: deve esserci per forza un termine entro il quale sussiste l'irrevocabilità. Per ordinamento, anche la sola presenza di un termine nella proposta implica che ci sia irrevocabilità. È un atto unilaterale perché è il proponente che decide da solo.

L'**opzione**, a differenza della proposta irrevocabile, è un patto con il quale una delle parti si obbliga a **mantenere ferma** la propria proposta: significa che per un certo tempo il soggetto che gode dell'opzione può valutare con calma se accettare o meno la proposta. Normalmente all'opzione è legato un patto di esclusività.

Le dichiarazioni unilaterali si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Quindi se il proponente ha ricevuto l'accettazione

**Tutela dell'oblatore:** l'ordinamento prevede una serie di tutele a favore degli accettanti. Si definisce codice di consumo o della micro impresa perché è volto a tutelare consumatori e piccole imprese, considerati soggetti più deboli e in posizione di minore potere contrattuale.

L'ordinamento tutela il più debole prevedendo per esempio:

- clausole abusive, se sono presenti viene nullo il contratto;
- pubblicità ingannevole nel caso di piccole imprese.

L'**offerta al pubblico:** è la proposta di un contratto che non ha per oggetto un destinatario preciso. Ad esempio, in un supermercato le mele in esposizione ad un certo prezzo sono

un'offerta pubblica perché non hanno destinatario preciso. La revoca dell'offerta pubblica non è atto ricettizio come quella di offerta privata e deve essere fatta nella stessa modalità.

### Esistono delle **modalità particolari**

Articolo 1327 cod.civ.

Caso frequente è quello di contratti che si concludono non con l'accettazione, ma con l'inizio di esecuzione. Nei rapporti commerciali questa dinamica si realizza frequentemente quando le due parti hanno già rapporti: ad esempio, tra cliente e fornitore. È una modalità di contratto che si realizza per velocizzare i traffici giuridici e quindi l'adempimento della prestazione. Non si può arrivare a questa forma di contratto in due casi:

- Quando la prestazione è di non fare;
- Quando il contratto richiede per legge forma scritta. } !

Articolo 1333 cod.civ.

Il secondo riguarda conclusione di contratti dai quali derivano obbligazioni del solo proponente. In questo caso il contratto si può concludere attraverso l'accettazione, ma normalmente si conclude attraverso il silenzio assenso. Nel secondo comma dell'articolo 1333 il contratto si conclude per mancanza di rifiuto.

### Responsabilità precontrattuale

È la responsabilità che riguarda la fase di trattative, quindi il momento prima della stipula del contratto. Le parti devono comportarsi secondo correttezza, quindi sorge responsabilità:

- **Per rottura ingiustificata delle trattative**

Quando si è in prossimità della conclusione del contratto e lo si rompe senza una legittima motivazione.

- **Per conoscenza delle cause d'invalidità**

Art.1338 cod.civ: nel caso di stipula di un contratto invalido, la parte che conosceva o era tenuta a conoscere la causa di invalidità, e lo ha taciuto all'altra parte, è tenuta al risarcimento del danno.

- **Per dolo incidente**, ossia contratto valido, ma sconveniente.

Il dolo sono i raggiri che una parte attua per indurre l'altra a stipulare il contratto. Quando il contratto è comunque valido il soggetto che ha causato i raggiri è tenuto al risarcimento del danno alla parte raggirata. Si dice risarcimento dell'interesse negativo.

Parlando di danno si intende sempre la somma del danno emergente e del lucro cessante.

## **Conoscenza delle cause d'invalidità**

Art.1338 cod.civ: come si è visto una delle cause d'insorgenza di responsabilità precontrattuale è la conoscenza di un motivo d'invalidità del contratto di una parte, ma non dell'altra.

L'elemento cardine di questa responsabilità è l'**invalidità del contratto**, che si può realizzare attraverso due fattispecie:

- **Nullità**
  - Il contratto nullo non produce nessun effetto;
  - L'unico effetto che può produrre è quello del risarcimento del danno;
  - È il più grave vizio nella formazione di un contratto.

- **Annulabilità**

Il contratto annullabile produce i suoi effetti, seppure in via provvisoria. L'ordinamento in questo caso concede, al soggetto che è vittima di un errore, di un dolo o in generale di una causa di annullabilità, il diritto di annullamento. Se il soggetto non chiede l'annullamento, quindi non intenta un'azione giudiziale per l'annullamento entro il termine di prescrizione, gli effetti passano dall'essere provvisori all'essere definitivi.

In entrambe i casi il contratto è invalido, ossia l'ordinamento non gli riconosce validità; per tanto non obbliga le parti.

## **Casi in cui si parla di annullabilità**

- **Incapacità (art.1425/1426)**
  - Un contratto è annullabile se stipulato con un soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età dato che l'ordinamento non gli riconosce la capacità d'agire.
  - Un contratto è annullabile se stipulato quando una delle due parti non ha la capacità d'agire, quindi quando è incapace o ha interdizione legale o giudiziaria.
  - Più frequentemente un contratto è annullabile se stipulato quando una delle due parti è soggetta a incapacità naturale, ovvero non è (anche momentaneamente) capace di intendere e volere.

- **Vizi del consenso**

S'intende il caso in cui vi sia una manifestazione di volontà alla conclusione del contratto viziata, ossia non formata correttamente. Sono raggruppati in tre categorie:

- **Errore**

Ci sono tre tipi di errore differenti:

- Si parla di **errore vizio** quando vi è una falsa rappresentazione della realtà e quindi il soggetto ha una percezione sbagliata di ciò che sta andando a fare. Deve avere caratteristiche precise:
  - Dev'essere **riconoscibile** dall'altra parte, perché se questa non si poteva in alcun modo accorgere che quella parte stava cadendo in errore l'annulabilità non può essere applicata.

- Dev'essere **essenziale**, ossia deve ricadere in uno dei casi descritti nell'art. 1429 cod.civ. L'errore, quindi, è essenziale quando:
  - ◆ Cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
  - ◆ Cade sull'identità dell'oggetto della prestazione (dev'essere dimostrata dalla parte caduta in errore);
  - ◆ Cade sull'identità o sulle qualità della persona (dev'essere dimostrata dalla parte caduta in errore);
  - ◆ Trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.
- Si parla di **errore ostativo** (art.1433) quando l'errore sta nella comunicazione di volontà.
- Si parla di **errore di calcolo** quando all'interno del contratto vi è un calcolo: se nel calcolo vi è un errore, il contratto è sottoposto a rettifica, ma non è annullabile.

#### - **Violenza**

##### ○ **Psichica**

È annullabile perché la violenza psicologica porta a una deformazione della volontà. La violenza deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata di un male giusto e notevole. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Riguardo a violenza fisica a terzi, se il soggetto minacciato è coniuge, ascendente o discendente è sempre annullabile, mentre in altri casi è a discrezione del giudice.

Non sono considerate violenze psichiche tali da concedere l'annullabilità il timore reverenziale e la minaccia di far valere un diritto.

##### ○ **Fisica**

Non è annullabile, perché è da considerare completamente nullo.

#### - **Dolo (1439)**

È causa di annullabilità se i raggiri usati da uno dei due contraenti sono stati tali da influire sull'accettazione del contratto; ma se la parte raggirata in qualche modo poteva rendersi conto del raggio allora il contratto sarà comunque annullabile, ma non vi sarà diritto di risarcimento.

Vi è anche il caso del dolo incidente (art.1440), in cui il contratto non è annullabile, ma il soggetto che ha raggirato è tenuto al risarcimento danni dato che senza il raggio il contratto si sarebbe concluso a condizioni differenti.

## Elementi essenziali del contratto oltre all'accordo

Dall'articolo 1325 del codice civile:

### • Causa

Questa non è solo la ragione per cui un soggetto stipula il contratto, ma dev'essere definita in maniera oggettiva, ovvero deve esserci una ragione economico individuale che porti le parti a vincolarsi. Normalmente nei contratti delle imprese la ragione è sinallagmatica.

La nullità del contratto può arrivare per:

- Mancanza della causa;
- Illiceità della causa: ovvero quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (principi politici e sociali) e al buon costume (principi etici). → *obiettiva di protezione valori fondamentali o interessi generali*

La causa non può essere la ragione ultima per cui si stipula un contratto, deve per forza esserci oggettività, perché non si avrebbe più certezza sui traffici giuridici e questa implicherebbe anche terzi non solo le parti. → *non ricomposta dalla vita comune con un'ipotesi*

Ad esempio, s'immagini un soggetto che compra un iPhone per regalarlo ad un amico. Poi questi litigano ed il soggetto non vuole più regalare l'oggetto acquistato. Se la causa fosse la ragione ultima del contratto il soggetto potrebbe restituire il regalo e chiedere indietro al venditore i soldi; infatti se rilevasse il motivo significa che quando questo motivo non fosse più valido, si portebbe sciogliere il contratto.

### • Oggetto

Questo è la prestazione del contratto letta alla luce della causa.

Porta a nullità se manca e se non ha tutte queste caratteristiche:

- Possibile, ovvero dev'essere suscettibile di prestazione;
- Lecito, ovvero non dev'essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
- Determinato o anche solo determinabile, ossia quando le parti optano per decidere in un secondo tempo l'oggetto oppure quando affidano la determinazione dell'oggetto ad un terzo: in questo caso si parla di arbitraggio e il terzo si chiama arbitratore. Può avvenire per due criteri:
  - o Per mero arbitrio, criterio soggettivo affidato solo al terzo che se non determina l'oggetto porta all'invalidità del contratto;
  - o Per equo apprezzamento, criterio oggettivo.

### • Forma (scritta)

Esistono ipotesi in cui l'ordinamento richiede obbligatoriamente forma scritta, ma sono casi tassativamente previsti (art.1350).

La forma scritta, quindi, può essere:

- Libera, sotto forma di atto pubblico;
- Vincolata, sotto forma di scrittura privata o atto pubblico.

## La nullità

Nell'articolo 1418 del codice civile si trovano elencate tutte le **cause di nullità** del contratto:

- I comma → nullità virtuali; (*risolve alle ipotesi di violazione delle norme imperative*)
- II comma → nullità strutturali; (*risolve ogni elemento essenziale del contratto*) → *manca una*

38

→ causa illiceità  
→ offerta non rispettata legge  
→ manca la forma  
+  
se le parti si sono accordate  
su un punto illiceità

- III comma → nullità testuali. (espresso, es. patto commissorio)

Nell'articolo 1419 si parla invece di **nullità parziale**: questa o la nullità di una singola clausola del contratto portano alla nullità dell'intero contratto nel caso in cui i contraenti non lo avrebbero concluso in assenza di quelle parti. Nel caso invece in cui le clausole nulle vengano sostituite di diritto da norme imperative non sopraggiunge la nullità del contratto.

*costituisce il contratto quando una delle parti dimostra che quella clausola era così essenziale che senza essa non avrebbe stipulato il contratto*

**Nullità di protezione**: è diversa dalla nullità parziale e serve per tutelare il contraente debole. Ad esempio, quando sono presenti certe clausole (clausole abusive, che possono essere di sorpresa o di squilibrio) una grande azienda non può avvalersi del 1419 per annullare il contratto ad una piccola azienda e perciò questo rimarrà valido anche senza tali cause. (es. art. 1419)

Legge 18 giugno 1998  
Articolo 7 decreto  
2002

articolo 9 comma III  
legislativo 231 del

Ci sono sei casi di nullità:

- Mancanza di uno dei requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto, forma);
- Illiceità della causa;
- Mancanza dei requisiti nell'oggetto;
- Illiceità dei motivi comuni ad entrambi le parti ed illeciti. L'unico caso in cui il motivo rileva è quando si tratta di un motivo illecito che entrambe le parti conoscono;
- Il contratto è nullo negli altri casi stabiliti dalla legge: leggi speciali.

### Differenza tra contratto nullo e contratto annullabile

Entrambi i contratti sono considerati **invalidi**, ma mentre nel caso dell'**annullabilità il contratto produce i suoi effetti**, nel caso di **nullità non ne è prodotto alcuno**. Questa caratteristica si declina anche nella prescrizione, ovvero nella perdita del diritto.

#### **Nullità**

È **imprescrittibile**, quindi un contraente potrà sempre far valere la nullità del contratto.

È **insanabile**, quindi non c'è modo alcuno di salvarlo. L'unica possibilità è quella della **conversione** in un differente contratto.

È stabilita da una **sentenza dichiarativa** del giudice, che non va a modificare la situazione e la relazione tra le parti, dato che già in precedenza il contratto non produceva effetti.

Ha **legittimazione assoluta**, in quanto la nullità può essere fatta valere da chiunque ne

#### **Annulabilità**

È **prescrittibile** in un tempo di **5 anni**, nei quali il contraente è tenuto ad iniziare la causa per far valere l'annulabilità: scaduti i 5 anni gli effetti da provvisori diventano definitivi.

È **convalidabile**, quindi è a discrezione delle parti che, anche in presenza di cause di annullabilità, il contratto passi dall'aver effetti provvisori all'aver effetti definitivi.

È stabilita da una **sentenza costitutiva** del giudice, che va a imporre una nuova situazione tra le parti. Infatti appena emessa cessa di far produrre effetti al precedente contratto.

Ha **legittimazione relativa**, poiché la può far valere solamente il soggetto in capo al quale c'è il vizio che ha portato all'annulabilità.

abbia interesse e non necessariamente dai contraenti.

È soggetta a **rilevabilità d'ufficio**, dato che anche senza eccezione delle parti il giudice può dichiarare la nullità.

Deve essere **eccepita dalle parti**, dato che se queste non lo fanno il giudice non può ex ufficio rilevare che vi era incapacità o vizio del consenso al momento della stipula.

### La rappresentanza

La rappresentanza è il potere in virtù del quale gli atti compiuti da un soggetto (rappresentante) ricadono direttamente nella sfera di un altro soggetto (rappresentato). Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge, ovvero dall'interessato. La rappresentanza può essere di due tipi:

#### • **Diretta**

È il tipo di rappresentanza in cui gli atti compiuti dal rappresentante ricadono direttamente sul rappresentato. Perché questa sussista sono necessari due elementi:

- **Procura:** è l'atto con il quale viene conferito il potere rappresentativo.

Riguarda rapporti esterni.

- **Mandato/legge:** è ciò che lega il rappresentante al rappresentato, che può essere un mandato (ad esempio nel caso di un amministratore delegato rispetto una società) o la legge (ad esempio nel caso dei genitori rispetto ai figli). In caso di mandato o legge il soggetto si deve ritenere vincolato.

Riguarda rapporti interni.

#### • **Indiretta** → non è una rappresentanza vera e propria!

\* atto unilaterale ricevuto con me e rappresentante diversa foto

È il tipo di rappresentanza in cui manca la procura e vi è quindi solo un rapporto interno. **Ad esempio**, all'interno di una società il soggetto x affida al soggetto y il compito di comprare un bene. Il soggetto y compie ciò che gli era stato ordinato e poi trasferisce il bene al soggetto x. In questo caso si parla di rappresentanza indiretta perché ci sono due trasferimenti (Interni): dal venditore al soggetto y (che fa comunque parte della società) e dal soggetto y al soggetto x (che fanno entrambe parti della società). Il rappresentante indiretto (soggetto y) non ha la procura, ma solo un mandato.

### La procura

La procura è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentanza.

- È un **atto unilaterale**, non un contratto, perché non c'è bisogno dell'accettazione da parte di un altro soggetto;
- È un atto **ricettizio**, perché produce effetti nel momento in cui è conosciuto dal soggetto destinatario e quindi dal rappresentante;
- È **espresa**, se espressamente dichiarata, o **tacita**, nel caso ad esempio di piccole srl in cui è evidente che il socio unico è anche rappresentante;
- **Forma:** la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere;
- Non è richiesta **capacità legale**, ma semplicemente la **capacità di intendere e volere proprio** perché gli atti compiuti con procura ricadono nella sfera del rappresentato; paradossalmente quindi anche un sedicenne potrebbe svolgere attività di rappresentanza;
- Può essere **generale**, nel caso in cui si parli dell'attività di rappresentanza fino ad uno specifico ammontare di denaro per la vita ordinaria della società, o **speciale**, nel caso in

cui ci si riferisca ad uno specifico affare e si parli quindi di attività straordinaria (ad esempio, l'acquisto di un immobile);

- È soggetta a **revoca** e il soggetto a cui era concessa perde la qualità di rappresentante: la revoca inoltre deve essere portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei.
- Il contratto stipulato in qualità di rappresentante è annullabile nel caso in cui ci sia un **vizio della volontà** del rappresentante che ha la procura.

### Altre specifiche della rappresentanza

Può succedere che un soggetto abbia potere rappresentativo, ma che lo eserciti male; in questo caso si parla di **abuso di rappresentanza**, che si può riscontrare in due comportamenti differenti:

#### • **Conflitto d'interessi**

Se il rappresentante, anziché ispirarsi agli interessi del rappresentato, fa, mediante il negozio, gli interessi propri o di un terzo, si ha conflitto d'interessi. Se ciò avviene il negozio è annullabile su domanda del rappresentato, ma sempre e soltanto se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con l'ordinaria diligenza del terzo.

#### • **Contratto con se stessi**

In questo caso un unico soggetto assume due parti: procuratore che rappresenta contemporaneamente il compratore ed il venditore. Il contratto con se stessi è di norma annullabile: è valido quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato in modo da escludere la possibilità di conflitto.

Un'altra possibilità è quella del **difetto di rappresentanza**, che si realizza nella rappresentanza senza potere: un soggetto agisce come se gli fosse stata data procura da un altro anche se questo non è accaduto. Dal momento che non è consentito incidere con la propria attività la sfera giuridica altrui senza averne il potere, il negozio giuridico, compiuto da soggetto che agisce in questo modo, non produce alcun effetto e è da ritenersi per tanto inefficace. L'interessato ed il soggetto che ha agito da rappresentante anche senza poterlo fare non sono vincolati dal negozio, mentre l'unica parte vincolata è il terzo. L'interessato ha però potere di ratifica, mediante il quale può approvare ciò che è stato fatto da altri senza che egli gli avesse attribuito il potere di rappresentarlo.

Esiste un caso in cui, pur non avendo il potere, l'interessato rimane vincolato: si parla di **rappresentanza apparente**. Si pensi, ad esempio, ad una società che revoca la procura all'amministratore delegato, ma che non ne dia notizia alla camera di commercio: così facendo il cambiamento non appare nel registro delle imprese e non ha quindi efficacia verso i terzi. Se il soggetto compie un negozio giuridico di qualsiasi tipo questo è da considerarsi pienamente valido perché il terzo al momento della stipula non poteva in alcun modo essere consapevole della mancanza di potere del rappresentante: la società, o più in generale l'interessato, rimarrà quindi vincolata al negozio stipulato.

### Contratto per persona da nominare

È una figura di cooperazione nell'altrui attività giuridica che è da differenziarsi rispetto la rappresentanza. Infatti nel momento di conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti; se entro tre giorni segue la dichiarazione di nomina, accompagnata dalla dichiarazione di

accettazione da parte della persona indicata, si producono gli stessi effetti che si sarebbero verificati se fosse stata conferita la procura anteriormente al negozio.

Se mancano la dichiarazione di nomina o l'accettazione, il negozio produce effetti direttamente nei confronti di colui che aveva stipulato il contratto.

### **Il contratto preliminare**

È il contratto con il quale due o più soggetti si vincolano per la stipula di un ulteriore contratto, che sarà quindi definitivo.

È una tipologia di contratto che generalmente si stipula quando il bene che si vuole acquistare non esiste ancora: ad esempio, la società che voglia comprare un immobile per stabilirci la nuova sede inizierà le trattative con la società edile prima che questa abbia costruito lo stabile.

#### **Rationes**

- Il fatto che il bene non è ancora esistente;
- Il venditore ha bisogno di fondi per costruirlo e l'acquirente vuole prenotarlo.

#### **Contenuto**

Le parti stipulano un contratto di compravendita preliminare: l'acquirente diventerà effettivamente proprietario con la sottoscrizione del contratto definitivo. Il bene oggetto però viene già individuato nel primo contratto.

#### **Forma**

Deve essere la stessa che si utilizza per il contratto definitivo; nel caso di beni immobili, deve essere utilizzata forma scritta.

#### **Trascrizione**

È necessaria per rendere opponibile a terzi il fatto che su quel bene esiste un contratto preliminare e che è quindi presente un soggetto che ha il diritto di diventare proprietario di quel bene;

Si utilizza la trascrizione perché il venditore potrebbe, dal punto di vista civilistico dato che non ha ancora ceduto la proprietà, stipulare contratti preliminari con oggetto lo stesso bene con più soggetti: però è evidente che non potrà in futuro cederlo ad tutti i soggetti. Il venditore infatti potrà essere adempiente nei confronti di solo un soggetto e l'ordinamento, attraverso la trascrizione, tutela appunto il soggetto che per primo ha stipulato il contratto preliminare.

Se questo soggetto ha stipulato un contratto preliminare che sia stato trascritto ed entro 3 anni trascrive anche il contratto definitivo, nonostante il bene possa essere stato venduto ad altri, lui ha il diritto di diventare proprietario di quel bene.

#### **Inadempimento**

L'inadempimento consiste nel fatto che al contratto preliminare non segue il contratto definitivo. In questo caso l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno e inoltre si può rivolgere ad un giudice: questi emanerà una sentenza costitutiva per la quale lo stesso acquirente che aveva stipulato il contratto preliminare diventa proprietario del bene.

La sentenza costitutiva si basa sulla presenza di una trascrizione del contratto preliminare, in mancanza della quale non può essere emanata dal giudice.

Anche se il bene sia di proprietà di terzi, nel momento in cui l'acquirente ha trascritto anche la sentenza costitutiva ha il diritto di vedersi consegnato il medesimo bene proprio per il suo diritto di proprietà.

Da differenziare dal contratto preliminare esistono l'**opzione** e la **prelazione**:

- **Opzione**

Questa è da parificare alla proposta irrevocabile, sebbene sia onerosa.

È una clausola attraverso la quale un soggetto si vincola a mantenere ferma la proposta all'altro soggetto sotto versamento di un corrispettivo.

Nel caso l'opzionario eserciti il diritto di opzione diventa immediatamente proprietario del bene: esercitare questo diritto è a totale discrezione dell'opzionario stesso.

- **Prelazione**

Diritto che un soggetto ha di essere preferito rispetto ad altri soggetti.

Ad esempio, si pensi ai soci di una società: quando un socio vuole vendere le proprie quote gli altri soci hanno un diritto di prelazione. Hanno infatti diritto a vedersi offerte le quote prima di soggetti esterni.

### Effetti del contratto

Il contratto ha forza di legge fra le parti e vincola quindi le parti indissolubilmente: infatti dal momento in cui il contratto viene perfezionato e sottoscritto le parti sono obbligate ad osservarlo. Il contratto però si può anche sciogliere: solitamente nel contratto è presente un termine e quelli in cui questo elemento manca sono visti con un certo sospetto.

I contratti si possono sciogliere per:

- **Mutuo consenso**

Le parti concordano sulla cessazione del contratto, per cui si accordano in modo tale da sciogliere il precedente contratto.

- **Recesso**

Non è un accordo, bensì un atto unilaterale. Deve avere una base normativa, non lo si può imporre senza valide motivazioni. Ad esempio, il licenziamento o le dimissioni.

- **Disdetta**

È un atto unilaterale con il quale s'impedisce che un contratto si rinnovi: non porta allo scioglimento del contratto perché questo si scioglierà automaticamente.

Ci sono poi strumenti connessi allo scioglimento del contratto, ovvero le **caparre**:

- **Caparra penitenziale** → *Recesso*

È una somma di denaro che si paga per avere diritto a un recesso. Viene definita anche come **corrispettivo per recesso** ed in base a quando è versata si definisce:

- **Caparra** se consegnata al momento della stipula del contratto;
- **Multa** se consegnata nel momento in cui s'intende rescindere il contratto.

- **Caparra confirmatoria**

È una somma di denaro che viene consegnata al momento della stipula del contratto e ha come unico scopo quello di avvalorare l'impegno preso. Si parla infatti di **recessi di autotutela** nel caso sia implicata una caparra confirmatoria:

- Se le cose vanno bene, quella somma viene confutata come acconto;
- Nel caso la parte che non ha ricevuto la caparra sia inadempiente, l'altra parte può recedere e trattenere la caparra. Il contratto è sciolto e può ottenere il risarcimento.
- Nel caso sia inadempiente colui che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può recedere e chiedere il versamento del doppio della caparra.

### **Elementi accidentali del contratto**

Si è visto che il contratto ha degli elementi esenziali ed è quindi un mix di eteronomia e autonomia, dove l'autonomia è funzionale a modellare il contratto in base alle esigenze che in ogni caso emergono.

Oltre alle discipline specificatamente previste, ci sono degli **elementi accidentali** nel contratto, che sono quelle discipline dove il profilo dell'autonomia si realizza maggiormente. Questi sono elementi che possono sussistere nel caso le parti lo vogliano, ma non sono obbligatori.

Questi elementi accidentali del contratto sono tre:

- **La condizione.**

È un evento futuro ed incerto a cui le parti subordinano l'efficacia del contratto, nel senso che l'efficacia può sia iniziare, **condizione sospensiva**, che cessare, **condizione risolutiva**, nel momento in cui si verifica questo determinato evento.

La condizione incide direttamente sugli effetti contrattuali; è uno strumento che permette alle parti di dare rilevanza ai motivi, cosa che invece non era possibile fare tramite la causa. La presenza di una condizione in un contratto porta a un rapporto sinallagmatico differente.

Vi è una differenziazione delle condizioni in:

- **Casuali**, ossia esterne alla volontà delle parti;

Esempio: atto di edificabilità di un terreno.

- **Potestative**, ossia legate alla volontà di almeno una delle parti.

Esempio: patti parasociali per l'acquisto di azioni.

- **Meramente potestative sospensiva**, ossia quelle legate alla pura volontà delle parti. L'ordinamento dispone che un contratto che sia posto a condizione meramente potestativa sia da considerare **nullo**.

- **Meramente potestativa risolutiva**: l'ordinamento dà però la possibilità di prevedere in un contratto recessi liberi da giustificazione, quindi i contratti con condizione meramente potestativa che sia però risolutiva non possono essere considerati nulli.

Se il contratto è posto a **condizioni illecite** è considerato nullo sia in caso di condizione risolutiva che sospensiva.

Al contrario, se è posto a **condizione impossibile**, ossia che non si verificherà mai, il legislatore è più pragmatico: se nel contratto è inserita una condizione risolutiva ed impossibile dato che produce già i suoi effetti e non cesserà mai di produrli perché la condizione è impossibile, il contratto vive anche senza condizione. Se nel contratto invece è presente una condizione sospensiva ed impossibile, il contratto non avrà mai effetto perché non si verificherà mai: il legislatore quindi lo considera nullo.

Il contratto **in pendenza di condizione** si ha quando la condizione non si è ancora avverata, con riferimento ad ipotesi in cui ci si trova in un contratto sospensivo.

Il contratto **in avveramento** è quando la condizione si verifica.

La **condizione unilaterale**: normalmente l'operare della condizione si realizza automaticamente e la condizione unilaterale opera su questa automaticità. Infatti non opera in automatico, ma al verificarsi dell'avvenimento una parte può decidere se avvalersi o meno della condizione.

- **Il termine**

Come per la condizione, anche il termine è strumento per modellare i termini del contratto, ma in senso temporale. È un evento futuro e certo, al quale le parti subordinano l'efficacia del contratto; può riguardare termine iniziale o termine finale.

**Termine indeterminato**: è un evento che si realizzerà per certo, anche se non si sa quando, ad esempio: la morte.

**Termine determinato**: è un evento che si realizzerà per certo in data prevista, ad esempio: il compimento della maggiore età di un soggetto.

- **Il modo**

È una clausola accessoria che si appone ad un atto di liberalità, cioè in sostanza ad un contratto di donazione. Consiste nel fatto che il soggetto diventerà titolare dei beni oggetto dell'atto di liberalità, solo e soltanto se rispetta questo modo di utilizzo dei beni.

Sono elementi eventuali perché non intaccano la validità del contratto, ma incidono sugli effetti.

### **La simulazione**

Un'altra modalità attraverso cui si possono modellare gli effetti del contratto è la **simulazione**, ossia l'accordo **dissimulato** tra due o più parti con il quale si prevede che un determinato contratto (che si chiama simulato) non produca i suoi effetti.

Esempio: due soggetti si accordano per stipulare una compravendita, che in realtà è una donazione perché non vi è pagamento. Per alcune ragioni lo si vuol far apparire come compravendita (accordo simulato), mentre la donazione è l'accordo dissimulato.

La simulazione è:

- **Assoluta**, quando le parti stipulano un contratto, ma non vogliono che si produca alcun effetto.
- **Relativa**, quando le parti stipulano un contratto, ma vogliono che si producano gli effetti di un altro accordo.

Si potrebbe pensare che la simulazione porti a nullità o annullabilità del contratto, ma in questo caso l'ordinamento punta solo alla tutela di terzi, quindi finché questo tipo di accordo non crea problemi a terzi le parti sono libere di agire come meglio credono: il diritto privato interviene solo per tutela di terzi. Interviene disciplinando i rapporti tra le parti sempre con la stessa ottica di tutela: impone che abbia effetto il contratto dissimulato e non il contratto simulato.

Riguardo i terzi, l'articolo 1415 prevede che:

- Questi possano far valere attraverso azione giudiziarla la simulazione, quando questa pregiudica i loro diritti.
- La simulazione non possa essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.

**Nel conflitto tra i creditori prevale la realtà sull'apparenza:** quindi i creditori del simulato alienante vorranno provare la simulazione, mentre i creditori del simulato apparente vogliono che valga l'apparenza con l'idea che il loro debitore così abbia qualcosa da aggredire: **l'ordinamento interviene e fa prevalere i diritti del simulato alienante.**

### Trust e negozio fiduciario

Il **trust** è il contratto con il quale **un soggetto (settlor) cede un patrimonio o uno o più beni ad un terzo (trustee) che si impegna ad amministrarli per conto di un soggetto (beneficiary):** si utilizza particolarmente nei casi in cui ci siano soggetti che non sono in grado di amministrare i propri averi da se.

Diverso dal trust è il **negozio fiduciario: un primo soggetto cede a un secondo soggetto un bene,** quindi il primo atto è la cessione di un bene. La seconda componente è il fatto che **questo secondo soggetto deve amministrare questi beni per conto del fiduciante con l'obbligo di restituirlo quando la prima parte lo chieda.**

Sorge un problema: nel momento in cui il fiduciario decide di non seguire le indicazioni date dal fiduciante o di non restituire il bene quando questo lo richieda, non c'è uno strumento grazie al quale il fiduciante possa riottenere il bene. Ha strumenti per ottenere il risarcimento del danno, ma non può ottenere la restituzione del bene. In Germania e altri paesi il legislatore mette in atto strumenti grazie ai quali si riesce a riottenere la proprietà, mentre noi possiamo chiedere solo risarcimento danno.

### La rescissione

Rimaniamo sempre in materia di effetti del contratto: parliamo delle patologie del contratto. Si può ipotizzare che un contratto sia stipulato correttamente secondo tutti i criteri dell'ordinamento, ma che nel suo sorgere sia viziato nella stessa genesi. Nel caso di **vizio genetico**, si parla di **rescissione**. È uno strumento che non è in mano alle parti, ma è deciso dall'ordinamento, e che **fa cessare gli effetti del contratto.** È quindi l'istituto per cui a certe condizioni, se la parte lo vuole, il contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

In generale la rescissione si basa su tre elementi:

- **una situazione svantaggiosa per uno dei due contraenti;**
- **stato soggettivo dell'altro contraente;**
- **squilibrio contrattuale (sinallagmatico).**

Questi tre elementi si caratterizzano diversamente nel caso di due stati:

- **Stato di pericolo**

La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo ha tre presupposti:

- Deve essere **stato di pericolo o danno grave** alla persona di uno dei due contraenti;
- È necessario che **l'altra parte conosca lo stato di pericolo** in cui si trova l'altro contraente;

- È necessario che il contratto sia iniquo e che quindi l'equilibrio sia sbilanciato a favore del soggetto che non si trova in stato di pericolo.

- **Stato di bisogno**

La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno ha tre presupposti:

- Il bisogno deve consistere in una situazione di dissesto economico, che afferisca quindi alla dimensione patrimoniale: il rischio è quello di grave danno economico;
- La seconda parte deve approfittarsi della situazione di bisogno del primo contraente;
- Presenza dell'ultra dimidium: la seconda parte deve far stipulare in mala fede alla prima un contratto assolutamente svantaggioso, il cui squilibrio è necessario superi della metà il valore effettivo.

In questi due casi il contratto genera effetti provvisori perché se una parte solleva l'azione di rescissione il contratto non avrà più effetto. Il termine di prescrizione per sollevare l'azione è di un anno dal momento della cessazione di pericolo o di bisogno.

Il soggetto che non era né in pericolo né in bisogno ha uno strumento per far sì che il contratto non cessi: è la riduzione ad equità, con il quale si va a ristabilire un equilibrio sinallagmatico riconducendo il contratto all'interno di un equilibrio.

Anche qui l'ordinamento si preoccupa di tutelare i terzi, quindi l'operazione di rescissione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi.

### La risoluzione

Diversa dalla rescissione è la risoluzione, che reagisce ad un vizio patologico del sinallagma contrattuale. Mentre l'equilibrio contrattuale nel caso di rescissione è viziato sin dall'inizio, in questo caso l'equilibrio è viziato da un elemento sopravvenuto nel tempo. Qua si parla infatti di vizio patologico.

La risoluzione può avvenire in tre casi:

1. **Risoluzione per inadempimento o inadempimento di una parte della prestazione;**
2. **Risoluzione per impossibilità sopravvenuta;**
3. **Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.**

Tutti e tre hanno in comune il fatto che si riferiscono alla prestazione: la risoluzione è uno strumento che porta allo scioglimento del vincolo contrattuale a causa di una modificazione o comunque di un fatto sopravvenuto che riguarda la prestazione. Per scioglimento del vincolo contrattuale s'intende in sostanza la cessazione degli effetti, infatti un contratto che si dice risolto è un contratto che non produce più effetti.

Verrebbe da pensare che la cessazione di produzione degli effetti valga sin dall'origine, ma non in tutti i contratti è prevista la cessazione degli effetti ex tunc, ma viene prevista una cessazione degli effetti ex nunc, ovvero da lì in avanti (ad esempio, risoluzione di un contratto di affitto).

La risoluzione del contratto **non ha efficacia verso i terzi**: Tizio vende a Caio un bene per 100'000 €, poi Caio lo vende a Sempronio. Caio non paga Tizio, che però non potrà andare a chiedere a Sempronio il bene, mentre potrà chiedere un risarcimento a Caio.

Se nel contratto però è apposta una condizione risolutiva e il contratto cessa di avere effetti, il terzo che ha acquistato il bene deve restituirlo al primo venditore.

### 1. Risoluzione per inadempimento

È l'ipotesi più importante e più frequente: il presupposto è appunto la non esecuzione della prestazione dovuta. Di fronte l'inadempimento, il contraente che subisce il fatto ha davanti due strade:

- Se la parte è ancora interessata all'esecuzione della prestazione nonostante l'inadempimento, può chiedere che l'altra parte esegua la prestazione: si formula **domanda di adempimento** dando nuovo termine. In questo caso non si ha risoluzione del contratto perché questo prosegue, ma può esserci una richiesta di risarcimento per il ritardo.
- Può succedere però che la parte che ha subito l'inadempimento non abbia più interesse nell'esecuzione della prestazione: questa può quindi fare **domanda di risoluzione del contratto e domanda di risarcimento del danno**: il danno in questa seconda ipotesi non è lo stesso del primo caso, nel quale è un danno che va a risarcire il ritardo dell'adempimento; in questo caso il danno sostituisce la prestazione, quindi l'entità del risarcimento sarà maggiore.

Se si fa domanda di adempimento si può fare successivamente domanda di risoluzione, mentre non è possibile agire in senso contrario. In ragione del principio di correttezza: ci si metta nei panni del debitore, che si vede notificata una lettera con domanda di risoluzione e risarcimento. Questo allora si aspetterà che l'altra parte sia disinteressata rispetto i beni oggetto della prestazione e ne potrà quindi disporre liberamente.

Perché si possa arrivare alla risoluzione, l'inadempimento deve avere certi presupposti: ex articolo 1218 qualsiasi inadempimento comporta risarcimento del danno, ma in base all'articolo 1455 per poter demandare la risoluzione l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza: è quindi necessario che sia un grave inadempimento.

Normalmente si opta per una **risoluzione giudiziale**, ovvero quando una parte si vede ineseguita una prestazione ricorre alle vie legali, iniziando un giudizio civile con il quale si arriverà ad una sentenza di natura costitutiva, che andrà quindi a creare un rapporto nuovo tra le parti.

Esistono altri tre strumenti per arrivare alla risoluzione; si parla di **risoluzioni di diritto**:

- La più importante e frequente è la **diffida ad adempiere**. Si è di fronte a due soggetti legati da contratto in cui una parte è inadempiente: la parte vittima dell'inadempimento può inviare alla controparte una comunicazione contenente la diffida, ossia l'intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni, specificando che trascorso questo termine se la parte non ha adempiuto, il contratto sarà da considerarsi risolto. Ovviamente si può utilizzare solo quando la parte è ancora interessata alla prestazione. Si andrà probabilmente comunque davanti al giudice, ma la sentenza sarà dichiarativa.
- **Clausola risolutiva espressa** (art.1456): è una clausola che le parti inseriscono nel momento della stipula del contratto; ha come obiettivo l'individuazione di una prestazione che per le parti è essenziale per la sussistenza del rapporto contrattuale. L'inadempimento

di quella clausola porta alla risoluzione dell'intero contratto. La parte che subisce può decidere se continuare ad aspettare la prestazione o se avvalersi della clausola: in questo caso deve mandare comunicazione all'altra parte in cui dichiara di voler si avvalere della clausola. In questo caso non è necessario dimostrare che l'inadempimento sia grave perché era già stato previsto nel contratto.

- Il **termine essenziale** (art.1457) riguarda il tempo dell'adempimento, ossia il momento in cui la prestazione deve essere eseguita. La parte lesa può far valere la circostanza che in quel caso la prestazione doveva essere eseguita entro un termine essenziale. Il meccanismo per arrivare a una risoluzione è diverso: il contratto si risolve automaticamente salvo che si dichiari entro tre giorni di avere ancora interesse alla prestazione.

Tutto sta però nel capire quando si è davanti ad una clausola risolutiva espressa e quando davanti ad un termine essenziale. La differenza sta proprio nel fatto che nella prima le parti pattuiscono una cosa essenziale che per l'appunto viene espressa, mentre nel secondo caso il termine è implicito nel contratto.

La risoluzione non è uno strumento che si possa definire di autotutela, non è un rimedio, perché distrugge il contratto. L'ordinamento prevede invece due strumenti di autotutela:

- **L'eccezione d'inadempimento**

Si realizza quando una parte si vede inadempita la prestazione richiesta, ma non ha ancora adempito alla sua. Quindi la parte può legittimamente rifiutarsi di adempiere,

- **Il mutamento delle condizioni patrimoniali**

È uno strumento che mira a preservare la capacità di adempiere dell'altra parte, ovvero si vuole evitare per la parte adempiente d'incorrere in un inadempimento dell'altra parte. Secondo l'articolo 1461 ogni contraente può rifiutarsi di adempiere quando le condizioni patrimoniali dell'altro sono tali da mettere a rischio l'adempimento della loro parte.

## 2. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Il sinallagma, cioè la corrispettività delle prestazioni, non ha più la sua ragion d'essere perché una delle due prestazioni è diventata impossibile: l'art.1256 cod.civ. specifica che l'impossibilità dev'essere derivante da causa non imputabile al debitore. La prestazione quindi cade e l'ordinamento di conseguenza fa cadere anche l'altra: il venir meno di una delle due prestazioni estingue l'intero rapporto.

Art.1463 cod.civ.: impossibilità totale.

*"Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".*

Art.1464 cod.civ.: impossibilità parziale.

*"Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione ad essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale".*

È un caso di recesso da autotutela.

Art.1465 cod.civ.: contratto ad effetti reali, che si conclude quindi con il consenso e già solo con quello trasferisce gli effetti. Un soggetto venditore ha diritto al pagamento del prezzo, anche se

non adempie alla prestazione dovuta, qualora riesca a dimostrare che non ha violato l'obbligo di custodia: *"Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimetro della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine"*.

**Art.1466 cod.civ.: impossibilità nel contratto plurilaterale.**

*"Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale"*.

**Non si arriva allo scioglimento del contratto salvo che la prestazione mancata sia da ritenersi essenziale nella ratio del contratto di società.**

### **3. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**

Qui l'equilibrio tra le prestazioni è minato dal fatto che una delle due prestazioni è diventata eccessivamente onerosa rispetto l'altra. L'equilibrio che le parti avevano trovata viene meno: per evento imprevedibile il valore della prestazione diventa molto più elevato oppure il valore della prestazione diventa molto inferiore.

Sono tre le condizioni che devono realizzarsi affinché lo squilibrio del sinallagma porti alla risoluzione:

- È necessario che sussista un contratto a esecuzione continuata o periodica, ovvero a **esecuzione differita**.
- La prestazione di una delle parti diviene **eccessivamente onerosa**: quindi il valore è di molto aumentato o diminuito.
- La causa è il verificarsi di **avvenimenti straordinari o imprevedibili**.

La parte che è pregiudicata può domandare la **risoluzione**: questa si otterrà attraverso sentenza del giudice, quindi sarà **di natura costitutiva**. Le parti, se non vogliono arrivare alla risoluzione possono agire attraverso la **riduzione ad equità** del contratto: qua la riduzione ad equità è **di natura soggettiva** perché non è riferita all'equilibrio di mercato come per la rescissione, bensì alla volontà con cui le due parti si erano accordate.

## **Libro IV. Titolo III: contratti tipici**

### **Contratto di compravendita**

Art.1470 cod.civ: *"La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (normalmente si trasferisce la proprietà di un bene) verso il corrispettivo di un prezzo"*.

La compravendita è **generalmente un contratto a effetti reali**: è un contratto consensuale nel quale una volta manifestato il consenso, nonostante il bene non sia ancora stato consegnato all'acquirente, questi diviene già il proprietario del bene. In caso di beni immobili o beni mobili registrati il più delle volte il consenso è da manifestarsi per forma scritta.

Esistono però **casi di compravendita in cui non si manifestano effetti reali**: l'acquirente può diventare proprietario nel momento in cui il venditore compie l'**individuazione** oppure nel caso in cui si parli di immobile non ancora costruito la proprietà passa all'acquirente quando il bene viene in esistenza.

### **Obbligazioni del venditore:**

- **Obbligo di consegna**

Contiene in se anche l'**obbligo di custodia**.

- **Obbligo di garanzia per i vizi**

Art.1490 cod.civ. *"Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in male fede taciuto al compratore i vizi della cosa"*. Inoltre l'articolo 1492 cod.civ. descrive gli effetti della garanzia, che si sostanziano nella possibilità dell'acquirente di chiedere riduzione del prezzo o risarcimento: questi effetti sono però subordinati a termini e condizioni elencati nell'articolo 1495 cod.civ. Si ha un anno di tempo per scoprire il vizio, ma dal momento in cui lo si scopre si hanno soli 8 giorni per fare comunicazione.

- **Obbligo di garanzia di evizione**

Secondo l'art.1481 cod.civ., il venditore deve garantire che l'acquirente non sia spossessato del bene da parte di un terzo proprietario: nel caso ciò accadesse l'acquirente ha diritto a risoluzione del contratto e risarcimento.

### **Obbligazione dell'acquirente:**

- **Pagamento del corrispettivo** determinato nel contratto.

Art.1498 cod.civ: *"Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuzione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue".*

Infatti, normalmente, la compravendita è un contratto a esecuzione immediata.

### **Particolari tipi di vendita:**

- **Vendita con patto di riscatto**

Art. 1500 cod.civ. *"Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza".*

Due soggetti possono stipulare un contratto di compravendita in cui sia prevista una clausola per la quale il venditore possa riottenere la proprietà del bene dietro la restituzione del prezzo ed i rimborsi previsti da legge. Il riscatto è subordinato a termine ex art.1503.

- **Vendita con riserva della proprietà**, o più conosciuta come vendita a rate.

Art.1423 cod.civ. *"Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna".*

A questo concetto si ispira la normativa che regola il leasing.

Il soggetto quindi si assume tutti gli obblighi, anche se non è ancora proprietario. La ratio è che il pagamento a rate è un modo di rispondere all'esigenza del bene anche nel momento in cui una società non abbia tutta la liquidità necessaria. È necessario che l'acquirente, nonostante non sia proprietario, venga tutelato nel momento in cui un terzo sostenga la sua proprietà: il contratto è infatti opponibile a terzi, a patto che sia iscritto sui pubblici registri.

### **Contratto di locazione**

Per una società come per un privato può esserci la necessità di utilizzare un bene dietro pagamento di canone, senza però diventarne proprietario; nell'art.1571 cod.civ si stabilisce quindi che: *"La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".*

**Il proprietario mantiene la fetta di proprietà riferita al diritto di disposizione e cede la fetta di proprietà riferita al diritto di godimento:** tutto questo con un **termine**. La locazione, infatti, è

un contratto che prevede un momento di cessazione, che potrà essere anche lontano nel tempo, ma deve esistere per forza.

È il più classico dei contratti a esecuzione di durata, ma non è uguale all'usufrutto o al diritto di godimento: infatti quelli sono diritti reali di godimento, che sono opponibili erga omnes (anche se il bene è acquistato da un terzo il diritto rimane). Nel caso di contratto di locazione invece, se il bene è acquistato da un terzo in astratto il contratto è opponibile: si è detto in astratto perché il legislatore è intervenuto varie volte affinché anche i contratti di locazione siano opponibili a tutti: questo per tutelare chi usufruisce della locazione.

Si ricorre a contratti di locazione:

- Quando l'acquirente non ha liquidità necessaria per acquistare il bene;
- Quando si tratta di beni che diventano facilmente obsoleti, quindi non si ha interesse a comprarlo per poi doverlo smantellare;
- Per diversa tassazione;
- Per oneri di manutenzione straordinaria, che sono a carico del proprietario;
- Per le start-up di nuova generazione.

Bisogna distinguere fra tre tipi di locazione:

#### • Beni mobili

Interessano poco perché tendenzialmente anche le società se ne occupano poco. Può essere fatta anche per via orale e si differenzia dal noleggio perché in quest'ultimo è presente uno scopo.

#### • Beni immobili

Ciò che interessa è la locazione di beni immobili a scopo non abitativo perché risponde a un bisogno funzionale di natura lavorativa. Nella legge 392 del 1978 dall'articolo 27 in avanti è trattata la locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione.

Ci sono una serie di aspetti che è bene conoscere:

- **Durata:** articolo 27. Deve essere presente un termine che non può essere inferiore a 6 anni e maggiore di 9. In ogni caso il conduttore può recedere anche prima della scadenza in caso di gravi motivi. Ad esempio, il ridimensionamento dell'impresa dovuto alla crisi è stato ritenuto ragione sufficiente per giustificare il recesso prima della scadenza.
- **Rinnovo:** articolo 28. Il contratto si rinnova tacitamente, a meno che non venga esplicitata la disdetta, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata 18 o 12 mesi prima della scadenza.
- **Sublocazione:** articolo 36. Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- **Canone:** articolo 32. Può essere determinato liberamente dalle parti, anche se questo nel corso degli anni è destinato a diminuire: vi è quindi l'aggiornamento del canone. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall'istat.
- **Indennità per perdita dell'avviamento:** articolo 34. In caso di cessazione del rapporto di locazione, per causa non riferibile al conduttore, questi ha diritto ad un indennizzo per la perdita dell'avviamento. Questo perché il locatore rientrando in

possesso dell'immobile è avvantaggiato dato che l'attività che vi era stata aperta ha fatto accrescere il valore dello stesso immobile: l'indennità è qualificata in 18 mensilità per le attività generiche e 21 mensilità per le attività alberghiere.

- **Diritto di prelazione:** articolo 38. È il diritto per cui un soggetto a parità di condizioni deve essere preferito rispetto a un altro. Nel caso di messa in vendita dell'immobile, il locatore deve comunicare al conduttore termini e prezzi. Se il conduttore vuole esercitare il suo diritto di prelazione deve farlo entro 60 giorni dalla comunicazione.

- **Beni produttivi**

Non si parla più di locazione, bensì di affitto: il bene di cui si acquista il diritto di godimento è un bene produttivo. Quello che più interessa è sicuramente l'azienda: questa può essere ceduta in parte o per intero. L'affitto in generale ha regole diverse dalla locazione:

- L'affittuario deve curare la gestione del bene affittato in conformità alla sua destinazione economica.
- Non è possibile il subaffitto.

L'affitto (parziale/totale) di azienda è delineato negli articoli 2561/2562 cod.civ.

### **Il leasing, il contratto atipico tra compravendita e locazione**

È un **contratto atipico**, infatti è stato introdotto nel nostro sistema attraverso la prassi. È il contratto col quale un soggetto, chiamato utilizzatore, che ha bisogno di un determinato bene, si rivolge ad un altro soggetto, chiamato intermediario, che acquista il bene per suo conto. Questo secondo soggetto s'impegna a darlo in godimento allo stesso utilizzatore per un certo tempo e dietro pagamento di un certo canone.

Quindi i soggetti coinvolti nel leasing trilaterale sono tre:

- **Utilizzatore**

Normalmente è l'imprenditore che si rivolge alla banca

- **Intermediario**

Normalmente è una banca che ha la liquidità necessaria per acquistare il bene.

- **Produttore**

Possono esistere contratti di leasing bilaterali, nei quali non c'è più produttore. È un mix tra compravendita e locazione, che viene descritto nella totalità come leasing.

La ratio è la necessità di utilizzare o più in generale di godere del bene. Normalmente è previsto un **maxi canone finale** per l'acquisto del bene: questa possibilità è un'opzione. L'intermediario con il contratto di leasing s'impegna a vendere il bene se l'utilizzatore lo vorrà: questo nel caso di **leasing traslativo**, ossia un leasing che ha come scopo finale quello di acquistare il bene. Quando, invece, si è di fronte a un **leasing di godimento**, l'opzione finale non c'è perché è implicito che non si voglia acquistare il bene.

In caso di risoluzione:

- Se si tratta di **leasing di godimento** si applica l'articolo 1458 cod.civ. con il quale l'ordinamento afferma che i corrispettivi già pagati all'intermediario non devono essere restituiti.
- Se si tratta invece di **leasing traslativo** si applica l'articolo 1526 cod.civ., con il quale l'ordinamento decide che i canoni pagati dall'utilizzatore gli debbano essere restituiti. Questo perché i canoni di un leasing traslativo contengono non solo profili di godimento,

ma anche i fini ultimi di acquisto del bene: prevale la dimensione dell'utilizzatore di voler diventare titolare del bene.

Nel **lease back** c'è un bene che è di proprietà dell'utilizzatore, che però non riesce più a sopportarne i costi di mantenimento: quindi questi stipula un contratto di vendita con un istituzione finanziaria, che contestualmente assegna lo stesso bene in leasing finanziario al cedente.

### **Contratto di appalto**

È un contratto tipico ed è un contratto con il quale un soggetto, chiamato committente, affida ad un altro soggetto, chiamato appaltatore, un compito di un'opera o lo svolgimento di un servizio verso il corrispettivo del prezzo.

Il compito dell'appaltatore è che questi deve provvedere a garantire i mezzi per lo svolgimento dell'opera o del servizio. Il pagamento può essere a forfait o a misura e il recesso deve essere per giusta causa.

Ci sono anche gli appalti pubblici, che sono uguali, ma per l'ente pubblico. C'è tutta una procedura di selezione per evitare comportamenti discriminatori.

L'appalto è diverso dalla **subfornitura**, che è un contratto attraverso il quale si affronta l'esigenza del decentramento produttivo: un'azienda si appoggia su di un'altra per la produzione di parte dei beni o dei servizi da produrre.

Ci sono diverse condizioni:

- Forma scritta la cui assenza comporta la nullità del contratto;
- In caso di nullità il subfornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo dovuto per i beni già consegnati e il risarcimento degli investimenti fatti in buona fede per lo svolgimento del contratto;
- Nel contratto deve essere scritto il momento in cui il committente paga: la legge prevede che il pagamento sia al massimo a 60 giorni;
- Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.

## I contratti delle aziende

### Contratto di agenzia

È un contratto che serve all'imprenditore per gestire i suoi prodotti all'interno di un'attività di promozione sul suo territorio: maggiore espansione significa maggiori ricavi. Gli agenti sono coloro che sul territorio promuovono l'azienda, quindi il contratto di agenzia si realizza quando un imprenditore, chiamato preponente, affida a un altro soggetto, chiamato agente, l'incarico di promuovere per conto dell'azienda, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Di solito gli agenti non hanno rappresentanza dell'azienda, quindi trasmettono semplicemente gli ordini al preponente che sarà poi libero di accettarli o meno. Di prassi, oltre la retribuzione fissa, l'agente riceve anche una percentuale sugli ordini accettati. Inoltre l'agente ha un diritto di esclusiva, nel senso che potrà essere rappresentante di una sola azienda e potrà chiedere di essere l'unico agente per quella determinata azienda in quel determinato territorio.

Il contratto deve essere fatto in forma scritta e può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In caso di cessazione del rapporto sono solitamente stipulati un patto di non concorrenza, secondo l'articolo 1751-bis, e un patto di riservatezza.

### Contratto di franchising

È il contratto attraverso cui l'impresa si sviluppa non attraverso persone, ma attraverso punti di vendita che si espandono capillarmente sul territorio. È anche detto affiliazione commerciale ed è definito nella legge 129 del 2004. I due soggetti rimangono indipendenti però si affiliano. Il ricavato verrà trattenuto in parte dall'imprenditore, mentre rilascerà alla società capostipite un corrispettivo. L'imprenditore che apre un negozio in franchising si inserisce in una rete commerciale e quindi riceve tutto ciò che può aver bisogno: Interni dei negozi, oggetti, known-how. Il contratto deve avere forma scritta, pena la nullità. Ha una

durata minima per tutelare l'affiliato e, qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire una durata minima sufficiente all'ammortamento delle spese sostenute: il minimo legale è 3 anni.

### **Contratti bancari**

I finanziamenti avvengono attraverso le banche e i contratti bancari sono quindi fondamentali per la vita aziendale. Il contratto bancario è sempre stipulato in forma scritta.

Ci sono vari tipi di contratto:

- Di **conto corrente**: è il contratto con il quale un soggetto effettua un deposito in una banca che si impegna a restituirglielo su domanda, mediante pagamento di canone ed erogazione di servizi.
- Di **mutuo**, contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Ad esempio, la banca fornisce soldi all'imprenditore che è tenuto a restituirli entro un certo termine e con pagamento di un prezzo, chiamato interesse. Nel momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo sorge già l'impegno.
- D'**ipoteca**, contratto con il quale la banca chiede l'iscrizione d'ipoteca su un immobile per andare a tutelarsi nel momento in cui l'imprenditore diventasse insolvente. La banca crea così un diritto reale di garanzia su di un immobile dell'imprenditore.
- D'**apertura di credito bancario**, contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. S'immagini una start up che ha bisogno di liquidità, ma non sa ancora per cosa la utilizzerà: questo contratto permette di realizzare una sorta di conto corrente, nel quale però non deposita soldi l'imprenditore, bensì la banca.
- Di **sconto bancario**, è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Alla scadenza del termine del pagamento il debitore dovrà quindi pagare la banca e non il creditore iniziale.

### **Contratti d'assicurazione**

È il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Le assicurazioni possono essere FPI o TPI e fanno in modo che le aziende non vengano messe in crisi da determinati eventi. In alcuni casi le società sono obbligate ad assicurare i propri dipendenti. Questo tipo di contratto richiede sempre la forma scritta: all'interno di questo sarà solitamente fissato un massimale per il quale l'assicurazione s'impegna a pagare.

### **Contratto di fidejussione**

È un contratto con cui un terzo garantisce l'adempimento di un debitore. Da un lato è interesse dell'impresa, dall'altro è strumento molto utile anche all'imprenditore perché riesce a concludere contratti che in mancanza di questo strumento non avrebbe stipulato. È un contratto bilaterale. È rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.

### **Contratto autonomo di garanzia**

Svolge lo stesso compito della fideiussione, ma in questo caso il garante deve pagare "a prima richiesta e senza eccezioni" e successivamente rivalersi sul debitore iniziale.

### **Fideiussione omnibus**

Art. 1938 cod.civ: "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, per quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

### **Contratto di sponsorizzazione**

Contratto con cui l'azienda risponde all'esigenza di essere conosciuta in pubblico ed essere presente quindi sul mercato. Un'impresa finanzia così attività sportive, culturali, ecc..

### **Management alberghiero**

È il contratto con cui famosissime catene alberghiere individuano alberghi e li trasformano in loro alberghi. L'imprenditore non viene incorporato, rimane indipendente, ma si impegna a gestirlo nel modo indicato dal brand. Sono contratti che durano dai 10 ai 15 anni mediamente e spesso capita che vengano assunti dipendenti del brand direttamente nell'albergo.

### **Responsabilità civile**

L'impresa può assicurarsi sui danni che possono occorrere a lei, ma anche sui danni che può lei stessa causare nell'esercizio della sua attività: in questo caso l'azienda occorre in un'ipotesi che si chiama **responsabilità da fatto illecito**, ovvero **responsabilità extracontrattuale**, quindi una responsabilità tra due soggetti che fino allora tra loro non avevano relazioni o obbligazioni. Il rapporto è occasionato dal danno, quindi i soggetti entrano in relazione solo in ragione del fatto illecito.

Art. 2043 cod.civ. "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Gli elementi essenziali del fatto illecito sono tre:

- Il **fatto**, ovvero la condotta di un soggetto, che può essere:
  - **Commissivo**, quando il danno è cagionato per qualcosa che si fa;
  - **Omissivo**, quando il danno è cagionato per qualcosa che si dovrebbe fare, ma non si fa.
- Il **danno deve aver leso una situazione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento**: significa che la lesione di un qualsiasi interesse non è abbastanza per far sì che il soggetto abbia diritto al risarcimento.

Ad esempio, l'ordinamento tutela il diritto alla salute quindi se un vaso, cadendo dal balcone, colpisce un passante e lo ferisce, questi ha diritto al risarcimento, mentre se il vaso cade di fianco e il passante si spaventa, questi non ne ha diritto perché l'ordinamento non tutela il diritto di non prendere paura.

- **L'imputabilità**, ossia **l'atteggiamento soggettivo del danneggiante**.

L'articolo 2043 parla di:

- **Dolo**, quindi di deliberata intenzione di cagionare danno ad altri;
- **Colpa**, quindi di una negligenza che non è denotata da intenzionalità. Originariamente la colpa era intesa come "mens rea", ovvero l'atteggiamento psicologico del danneggiante, mentre ora è intesa come idea più oggettiva: una condotta è definita colposa non solo quando il soggetto è negligente, ma anche quando al di là del profilo soggettivo non ha tenuto un comportamento che da lui in quel momento ci si poteva aspettare. La colpa quindi ora è una valutazione oggettiva della media dei comportamenti.

Inoltre, nel momento in cui è accertato il fatto illecito che sia dolo o che sia colpa non cambia perché la società è comunque tenuta a risponderne per responsabilità oggettiva:

art. 2049 cod.civ. **Responsabilità del padroni e del committenti**: *"I padroni e i committenti (società) sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi (dipendenti) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"*.

Il ragionamento è: tra la società e il singolo dipendente qual è il soggetto nella condizione migliore per poter sopportare i danni? La responsabilità pesa sulla società perché da un lato ha una vista più ampia, secondo perché può analizzare i rischi che potranno incorrere nello svolgersi delle attività. Quindi la società stipulerà delle assicurazioni e queste valuteranno i rischi. L'assicurazione è un profilo molto importante nella gestione della società appunto per la copertura di rischi.

Art. 2050 cod.civ. **Responsabilità per esercizio di attività pericolose**: *"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"*. Non è il caso di responsabilità oggettiva: le società per evitare che attraverso la loro attività d'impresa sia possibile perpetrare reati sono obbligate ad avere un modello organizzativo, che dimostra che la società ha implementato una struttura che evita il più possibile la commissione di reati. Se un dipendente commette reato, la società potrebbe essere chiamata a rispondere perché non ha fornito una struttura che lo evitasse. Può liberarsi solo se fornisce prova che il modello organizzativo che aveva fornito era il massimo per cercare di evitare danni: modello 231, responsabilità amministrativa degli enti

**Il danno ambientale**: in questo caso le aziende sono obbligate a rispettare gli standard d'inquinamento e se cagionano danno all'ambiente non devono risarcire, bensì ripristinare le condizioni ambientali precedenti.

**Il danno da prodotti difettosi**: se la clientela subisce danni a causa di un prodotto difettoso immesso sul mercato, ne risponde la casa madre, quindi l'azienda che lo ha prodotto. In questo caso il soggetto ha diritto:

- Alla riparazione e nel caso non fosse possibile alla sostituzione (garanzia di due anni);
- Al risarcimento.